



POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE

CREDITO FONDIARIO S.p.A.

Oggetto	Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione	Data di approvazione	29 novembre 2018
Stato	In vigore dal 30 novembre 2018	Versione	4

Credito Fondiario S.p.A.

"Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse"

INDICE

1.	<i>Premessa</i>	3
2.	<i>Normativa e documentazione di riferimento</i>	4
2.1	<i>Normativa Interna</i>	4
2.2	<i>Normativa Esterna</i>	5
3.	<i>Definizioni</i>	5
4.	<i>Misure organizzative</i>	8
5.	<i>Operazioni con Soggetti Collegati.....</i>	9
5.1	<i>Mappatura delle operazioni con Soggetti Collegati</i>	9
5.2	<i>Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati</i>	10
5.3	<i>Limiti alle Attività di Rischio</i>	12
5.4	<i>Procedure deliberative.....</i>	13
6.	<i>Gestione degli interessi personali del Personale diverso dai Soggetti Collegati.....</i>	17
7.	<i>Operazioni nelle quali un Soggetto Collegato oppure un beneficiario del servicing siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello di un altro Soggetto Collegato o di un altro beneficiario del servicing.....</i>	18
8.	<i>Operazioni di mercato aventi ad oggetto portafogli gestiti dalla Banca</i>	23
9.	<i>Il sistema dei controlli</i>	24
10.	<i>IAS 24</i>	26
11.	<i>Contatti.....</i>	27

1. Premessa

La presente Policy illustra i principi e le misure organizzative adottate dal Credito Fondiario S.p.A. (in seguito "**Banca**"), in linea con il vigente quadro normativo con l'obiettivo di:

- a) presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti;
- b) assicurare che si adotti ogni misura ragionevole per evitare che i conflitti di interesse ledano gli interessi della clientela.

In particolare, la Policy disciplina la gestione:

- delle operazioni con Soggetti Collegati ai sensi della Normativa di Vigilanza;
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993;
- degli interessi personali del Personale del Credito Fondiario diverso dai Soggetti Collegati;
- degli eventuali conflitti di interesse nell'ambito delle attività di *servicing* svolte dalla Banca.

Il Personale (gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e gli eventuali collaboratori della Banca) deve evitare ogni situazione e tutte quelle attività in cui si possa generare un conflitto con gli interessi della Banca non solo effettivo ma anche potenziale. Il Personale deve pertanto evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse che possa intaccare l'indipendenza di giudizio e di scelta e che risulti incompatibile con i propri doveri d'ufficio.

In particolare, il Personale è tenuto ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni che ricopre all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del Personale e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;

- abuso della posizione del Personale in Banca o delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività lavorativa in modo che possa sorgere un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività professionali, di qualunque natura, presso clienti, fornitori, o soggetti concorrenti;
- accettazione di denaro, o altra utilità da esponenti di società concorrenti o che intendono entrare in rapporti di affari con la Banca.

Ogni situazione che possa costituire conflitto di interesse, seppur potenziale, deve essere in maniera tempestiva comunicata alle strutture preposte della Banca, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile a tale situazione.

Con riferimento alle attività della Banca si evidenzia che la stessa:

- (a) approva e rivede periodicamente le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- (b) definisce l'insieme dei Soggetti Collegati;
- (c) segnala a Banca d'Italia, a livello individuale, le attività di rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa segnaletica prudenziale.

L'aggiornamento della presente *Policy* sarà effettuato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli Amministratori indipendenti e il Collegio Sindacale, a seguito di innovazioni introdotte dal regolatore nazionale, di modifiche interne di carattere procedurale e/o organizzativo ovvero nel caso in cui vengano effettuate attività differenti da quelle attualmente previste.

La presente *Policy*, in conformità alla normativa di Vigilanza, è pubblicata sul sito della Banca nella sezione "Trasparenza".

2. Normativa e documentazione di riferimento

2.1 Normativa Interna

- Codice Etico e di Comportamento

- Statuto Sociale
- Progetto di Governo Societario
- Regolamento e Processo della Funzione Compliance

2.2 Normativa Esterna

- Codice Civile, art. 2391, "Interessi degli amministratori"; disciplina gli obblighi dei soggetti tenuti a comunicare il conflitto di interesse; a tale riguardo si evidenziano che:
 - 1) *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;*
 - 2) *Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.*
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ("TUB"), artt 53 "Vigilanza regolamentare" e 136 "Obbligazioni degli esponenti bancari" (disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni da parte della Banca con gli esponenti della Banca stessa nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate);
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB;
- Banca d'Italia: Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti, Titolo V, Cap. 5 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati";
- Banca d'Italia: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari" e successivi aggiornamenti, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, par. 5.3 Conflitti di interesse (attività di servicing);
- Parti Correlate, come definite dal Principio contabile internazionale IAS 24.

3. Definizioni

Ai fini della presente *policy* si definiscono:

"Amministratore indipendente", l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto Sociale della Banca;

"Controllo", ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di Controllo Congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica;

"Esponenti Aziendali", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

L'art. 136 TUB prevede: *"Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste".*

"Influenza Notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante;

"Operazione con Soggetti Collegati", la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni,

indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- ii) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;

"Parte Correlata", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

- 1. l'Esponente Aziendale;
- 2. il partecipante;
- 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

"Personale", gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e gli eventuali collaboratori della Banca;

"Soggetti Connessi":

- 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- 3. gli Stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

"Soggetti Collegati", l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della presente disciplina, vengono censiti come Stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia;

“**Stretti familiari**”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo;

“**Struttura Aziendale Proponente**”, struttura responsabile della conduzione della fase istruttoria, incaricata sia della raccolta di specifiche informazioni sull’operazione sia dello svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni sulla stessa.

4. Misure organizzative

Vengono adottati i seguenti presidi volti a limitare il rischio che si verifichino situazioni di conflitti di interessi:

a) definizione di barriere informative (cd. *Chinese Walls*) tra le diverse Strutture Organizzative, con l’obiettivo di contenere e monitorare quei flussi informativi che, influenzando indebitamente lo svolgimento delle attività da parte dei diversi soggetti aziendali, potrebbero generare potenziali conflitti di interessi, il tutto nel rispetto del principio di riservatezza secondo cui, la comunicazione di informazioni riservate non deve avvenire, se non strettamente richiesta per lo svolgimento dei compiti assegnati e non contraria agli obblighi di riservatezza, salvo che la stessa non sia richiesta per legge; a tale riguardo si evidenzia che è stato emanato il “Regolamento Informazioni Riservate / Privilegiate”;

b) separatezza organizzativa: la Banca adotta un modello organizzativo che prevede la segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali, attribuendone le responsabilità a differenti Strutture Organizzative, che riportano, ove possibile, a Responsabili diversi.

Qualora si palesi l’esigenza, la Banca può prevedere per la medesima Struttura Organizzativa un diverso livello di riporto gerarchico e funzionale.

Tuttavia, laddove non sia possibile garantire la separazione delle attività fra Strutture Organizzative e le stesse risultano residenti nella medesima divisione / Area, è necessario assicurare la ripartizione a risorse distinte e l’adozione di adeguati controlli di linea.

c) Assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione: la Banca individua e disciplina livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interessi.

La Banca, infatti, adotta un sistema dei poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separatezza e l'autonomia delle decisioni.

Nel presente documento trovano applicazione anche i seguenti contesti:

(i) selezione, assunzione, valutazione e remunerazione e disciplina del Personale, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca,

(ii) selezione dei legali e fornitori, negoziazione e contrattazione con gli stessi, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca e/o le sue mandanti.

In particolare, la Banca adotta idonei presidi volti ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione del Personale non favoriscano situazioni di conflitto di interessi.

Per la corretta individuazione delle situazioni di conflitto di interessi e la conseguente gestione, è necessario che il Personale adotti comportamenti idonei e sia a conoscenza della disciplina in materia di conflitti di interessi. A tal fine, la Banca assicura la continua formazione del Personale in materia.

5. Operazioni con Soggetti Collegati

5.1 Mappatura delle operazioni con Soggetti Collegati

Tutte le operazioni con i soggetti inclusi nel perimetro dei Soggetti Collegati sono riconducibili alle seguenti macro categorie:

a) Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti Soggetti Collegati.

Per "Attività di Rischio" si intendono, ai sensi della citata Circolare 263/2006 della Banca d'Italia, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Rilevano dunque a tal fine operazioni di finanziamento e/o acquisto di crediti, a fronte delle quali si potrebbe creare un'esposizione a carico della Banca (rischio di mancata restituzione del finanziamento o di mancato pagamento del credito acquistato).

Rientrano altresì in questa categoria le operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali aventi impatto sul patrimonio della Banca.

b) Operazioni che comportano il trasferimento di risorse o servizi o l'assunzione di obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale categoria:

- la stipula di contratti con fornitori / outsourcers;
- il trasferimento di risorse umane all'interno della Banca;
- la sottoscrizione di nuovi mandati di *servicing*;
- la conclusione di operazioni di cessione/accollo di crediti ricevuti in gestione nelle quali, rispettivamente, la Banca: a) cede il credito a Soggetti Collegati ovvero, b) assume il debito verso i predetti soggetti.

5.2 Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati

La presente *Policy* prevede che, in via prudenziale, ogni richiesta di concessione di finanziamenti e di altre facilitazioni, affidamenti o simili operazioni nei confronti delle cosiddette Parti Correlate e dei Soggetti Connessi, ad esclusione di quanto previsto al § 5.4 ("*operazioni di importo esiguo*"), venga sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà acquisire il preventivo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Preventivamente a tale fase deliberativa, le operazioni nei confronti delle cosiddette Parti Correlate e dei Soggetti Connessi vengono sottoposte al Comitato Crediti e Investimenti e successivamente al Comitato Rischi.

Ai fini dell'identificazione dei Soggetti Collegati - in conformità alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza - viene effettuato il censimento delle "Parti Correlate". In particolare sono stati identificati gli Esponenti Aziendali (cioè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo), quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle operazioni più rilevanti, gli azionisti rilevanti (ovvero coloro che

detengono una quota superiore al 10% del capitale) e il c.d. "personale più rilevante" previsto nelle "Politiche e prassi di Remunerazione e Incentivazione" della Banca, la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

La struttura Corporate Affairs rivede periodicamente l'elenco delle Parti Correlate.

In occasione dell'avvio di un rapporto con una Parte Correlata, inoltre, la struttura Corporate Affairs si attiva per la richiesta di informazioni sui Soggetti Connessi alla Parte Correlata stessa, inclusi i c.d. "Stretti familiari", intesi come i parenti fino al secondo grado¹ e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo nonché le società o le imprese controllate dagli stessi "Stretti familiari". Nella lettera di richiesta sono anche evidenziate le indicazioni della Banca d'Italia circa il dovere della Parte Correlata di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

In particolare, l'elenco dei Soggetti Collegati (Parte Correlata o Soggetto Connesso), completato e inserito nel sistema informativo XF della Banca a cura della struttura Corporate Affairs (ambiente Anagrafe Generale – Gestione anagrafica) e integrato con gli applicativi a cura della struttura Information Technology (IT), consente alle Strutture Aziendali Proponenti competenti di avere, fin dalla fase di instaurazione del rapporto, la consapevolezza di:

- operare su un "Soggetto Collegato";
- osservare la procedura deliberativa specificamente prevista;
- assicurare la verifica costante del rispetto del limite alle Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

Con riferimento agli assetti organizzativi e al sistema dei controlli interni che devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e della procedura deliberativa stabiliti dalla Banca d'Italia ed al fine di perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati, così come definiti dalla normativa, è stato affidato alla struttura Corporate Affairs il compito di:

- individuare la relazione tra la Parte Correlata e ciascuno dei Soggetti Connessi e tra ciascuno dei Soggetti Collegati;

¹ I parenti fino al secondo grado, definiti in conformità alle indicazioni dell'Organo di Vigilanza, della Parte Correlata sono:

- Parenti di 1° grado: padre e madre – figlio o figlia;
- Parenti di 2° grado: nonno o nonna – nipote (figlio del figlio o della figlia) – fratello o sorella.

- inviare annualmente l'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati alla struttura Regulatory Reporting.

Il Consiglio di Amministrazione sarà informato, in caso di variazioni ed in ogni caso almeno una volta l'anno, a cura della struttura Regulatory Reporting, circa l'andamento e l'ammontare delle Attività di Rischio assunte nei confronti dei Soggetti Collegati, rispetto al patrimonio di Vigilanza della Banca.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a cura della struttura Regulatory Reporting alla Banca d'Italia con la periodicità trimestrale, a livello individuale, nell'ambito della base informativa "Y".

5.3 Limiti alle Attività di Rischio

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale previsto dalla Circolare Banca d'Italia 263/2006 (Tit. V, Cap. 5, Sez. II).

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, previo parere del Comitato Rischi. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Il Comitato Rischi, con il supporto della struttura Corporate Affairs, valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

5.4 Procedure deliberative

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati è attribuito un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale.

I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Con particolare riferimento alle responsabilità degli Amministratori Indipendenti, il Credito Fondiario (banca non quotata, di minore dimensione e complessità operativa), in conformità alla normativa di Vigilanza, non essendo tenuta a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ha assegnato i compiti a tutti gli Amministratori Indipendenti.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non esime tutti gli altri amministratori dalle responsabilità attribuite al Consiglio di Amministrazione.

Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati prevedono le seguenti tre fasi: a) fase istruttoria; fase pre-deliberativa e fase deliberativa.

a) Fase istruttoria

La Struttura Aziendale Proponente (responsabile dell'istruttoria), in occasione dell'avvio delle attività volte alla strutturazione dell'operazione, svolge i necessari approfondimenti volti a verificare in primis se la citata operazione possa essere classificata o meno come Operazione con Soggetti Collegati.

In particolare, la Struttura Aziendale Proponente, in base alle caratteristiche dell'operazione oggetto di valutazione, con il supporto della struttura Corporate Affairs, svolge una valutazione preliminare circa:

- la riconducibilità dell'operazione ad una delle fattispecie rilevanti ai sensi della presente *Policy*, compreso il caso di esenzione previsto;
- la riconducibilità della controparte nell'ambito dei Soggetti Collegati; ove la controparte non sia ricompresa nell'elenco dei Soggetti Collegati, la Struttura Aziendale Proponente provvede a richiedere alla controparte le informazioni necessarie al fine di verificare l'estraneità della stessa rispetto all'elenco dei Soggetti Collegati, provvedendo, se del caso, a comunicare alla struttura Corporate Affairs la necessità di integrare il citato elenco.

La Struttura Aziendale Proponente è tenuta inoltre, coinvolgendo la struttura Regulatory Reporting, a verificare che la conclusione dell'operazione in fase di istruzione avvenga nel rispetto dei limiti prudenziali di cui al § 5.3, così da evitarne - anche inconsapevolmente - il superamento.

La citata Struttura Aziendale Proponente nell'ipotesi in cui, all'esito della predetta analisi preliminare, ritenga che l'operazione sia rilevante ai fini della *Policy* e che non ricorrano casi di esenzione, compila un documento al cui interno devono essere almeno presenti:

- le ragioni per le quali si è ritenuto che l'operazione sia rilevante ai fini della *Policy* e che non ricorrano casi di esenzione;
- la/le controparte/i dell'operazione e la natura della correlazione con la/le stessa/e;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti che la stessa produrrebbe dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'operazione;
- le condizioni economiche; nel caso in cui la fase istruttoria si concluda evidenziando che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi oggettivi a supporto della conclusione;
- la motivazione delle condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza per la società, tenuto conto del complesso delle circostanze e delle caratteristiche peculiari dell'operazione.

b) Fase pre – deliberativa

Al Comitato Crediti e Investimenti e successivamente al Comitato Rischi, incaricati di rilasciare parere sull'operazione, viene fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.).

Il Comitato Crediti e Investimenti e il Comitato Rischi rilasciano un parere motivato in merito all'operazione. Il parere viene formalizzato anticipatamente rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'operazione.

Facendo seguito alla riunione del Comitato Crediti e Investimenti e successivamente del Comitato Rischi, al fine di assicurare agli Amministratori Indipendenti una approfondita conoscenza dell'operazione, la Struttura Aziendale Proponente fornisce a tali amministratori, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Agli Amministratori Indipendenti viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

c) Fase deliberativa

1) Parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale

Gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale, esaminata la documentazione ricevuta dalla Struttura Aziendale Proponente, comprensiva del parere motivato rilasciato dal Comitato Crediti e Investimenti e dal Comitato Rischi e richiesti eventuali chiarimenti, rilasciano al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo, motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

I pareri vengono resi prima dell'assunzione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I pareri devono contenere almeno i seguenti profili:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi

idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

2) Delibera del Consiglio di Amministrazione

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Qualora uno o più dei soggetti coinvolti (Comitato Crediti e Investimenti, Comitato Rischi, Amministratori Indipendenti o Collegio Sindacale) abbia reso parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

Le regole procedurali sopra descritte si applicano anche in caso di operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali aventi impatto sul patrimonio della Banca.

Nel caso di operazioni che abbiano come controparte un Esponente Aziendale che risulti portatore, per conto proprio o di terzi, di interessi nell'operazione deliberata rilevanti ai sensi degli artt. 2391 c.c., 53 e 136 TUB, l'iter di approvazione è il seguente:

- delibera del Consiglio di Amministrazione all'unanimità (eccettuato l'Esponente Aziendale interessato);
 - astensione del voto dell'Esponente Aziendale interessato;
 - voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale;
 - Applicazione dei seguenti presidi di cui all'art. 2391 Cod. Civ.:
- a) informativa dell'Esponente interessato agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, evidenziando, portata, natura e termini dell'interesse;

b) adeguata motivazione, nella delibera, delle ragioni dell'operazione e della convenienza della stessa per la Banca.

3) Operazioni, concluse con Soggetti Collegati che comportano il trasferimento di risorse, servizi obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Si applicano tutti i presidi di cui al precedente punto 2, ad eccezione dei limiti prudenziali, che non trovano applicazione nella misura in cui le operazioni in oggetto non implicano l'assunzione di Attività di Rischio ai sensi della Circolare 263/2006.

4) *Esenzioni: operazioni di importo esiguo*

Viene previsto che se il controvalore di ciascuna operazione é inferiore a 250.000 euro non si applicano le disposizioni del presente paragrafo; tali operazioni saranno deliberate dai soggetti competenti autorizzati ai sensi del sistema di poteri e deleghe tempo per tempo vigente. Si rileva infine il necessario coinvolgimento dei Comitato Crediti e Investimenti e del Comitato Rischi.

Tale limite viene in ogni caso riferito all'ammontare complessivo associate a ciascun Soggetto Collegato.

6. Gestione degli interessi personali del Personale diverso dai Soggetti Collegati

Ferme restando le regole definite per i Soggetti Collegati, tutto il Personale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, deve astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della Banca , o comunque incompatibili con i propri doveri.

In ogni caso, l'Esponente Aziendale, il dipendente o collaboratore aziendale che abbia un ruolo istruttorio, di proposta, di decisione o di controllo in una determinata operazione, ovvero il responsabile gerarchico di tali soggetti, il quale vanti nell'operazione stessa un interesse personale — diretto o indiretto — anche solo concorrente e non in conflitto con quello aziendale, deve dichiarare l'insorgere della situazione di interesse personale al proprio responsabile gerarchico (o, nel caso dei collaboratori, al proprio referente aziendale), il quale ne valuta la rilevanza e il rischio di potenziale conflitto e, se del caso, ne dispone l'assegnazione ad altre risorse o provvede alla diretta trattazione di esso.

Le misure di prevenzione disposte nel presente paragrafo devono trovare applicazione anche per le operazioni che ricadono già nell'ambito della regolamentazione prevista nell'ambito di rapporti con Soggetti Collegati o comunque rilevanti per l'art. 53 o per l'art. 136 TUB.

Ai presenti fini, un interesse personale è determinato da qualunque circostanza o rapporto estranei alle funzioni aziendali svolte e che, in specifica connessione con l'operazione trattata, possa dare luogo a (o sacrificare) un'utilità riferibile direttamente o indirettamente all'Esponente Aziendale, al dipendente o al collaboratore.

L'interesse personale si pone in conflitto con l'interesse della Banca laddove quest'ultimo interesse possa essere compromesso, anche in parte, per effetto di un potenziale comportamento dell'interessato diretto a proteggere o agevolare il proprio interesse personale. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interesse qualora l'interesse personale interferisca, o possa interferire, con l'interesse della Banca, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Banca.

7. Operazioni nelle quali un Soggetto Collegato oppure un beneficiario del servicing siano portatori di un interesse personale in conflitto con quello di un altro Soggetto Collegato o di un altro beneficiario del servicing

La Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari" prevede nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, par. 5.3 Conflitti di interesse (attività di *servicing*) quanto segue:

I servicer identificano i conflitti di interesse che possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate al servicer e di compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione, a condizione che sia assicurata adeguata tutela all'interesse dei portatori dei titoli.

I servicer si dotano di un processo per la gestione dei conflitti di interesse. Tale processo, opportunamente formalizzato e documentato, identifica aree/processi/attività che possono

generare conflitti di interesse, prevede i presidi necessari a prevenirli o gestirli, e definisce relativi compiti e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale processo prevede almeno che:

— nel caso in cui il servicer rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo "revolving" o "master trust" di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli "eligibility criteria" sia affidata ad una unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;

— nel caso in cui il servicer proceda al recupero dei crediti ceduti all'SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il processo per la gestione dei conflitti di interesse è costantemente aggiornato e soggetto a revisione periodica da parte della funzione di revisione interna.

Particolare attenzione viene quindi rivolta alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi cui può essere esposta la Banca in proprio e/o come mandataria (eventualmente anche per conto di più mandanti con interessi non allineati fra loro), in ordine alla gestione di crediti per conto di terzi, ed in particolare di crediti cartolarizzati ai sensi della legge n. 130/1999, nonché ai relativi servizi accessori.

La presente *policy* intende fornire i criteri da seguire per l'identificazione dei conflitti di interesse nell'ambito della gestione delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la Banca ricopre il ruolo di *special servicer*, *special servicer oversight* (con poteri di veto sulle attività svolte dallo *special servicer* "esterno") e investitore, individuando i presidi più appropriati per la rimozione e, ove ciò non sia possibile per la loro gestione.

I conflitti di interessi possono anche essere insorti in maniera involontaria in relazione alle attività svolte (esempio: la Banca si avvede che, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare dove è intervenuto per conto del mandante A, vi è anche un credito giudizialmente azionato, o azionabile, per conto del mandante B).

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interessi rilevanti nell'attività di *servicing*, si considera quale criterio essenziale la presenza di interessi economicamente non allineati, fra i quali (a titolo esemplificativo) le ipotesi in cui la Banca:

1. sia portatore di un interesse non risultato dell'attività di *servicing* prestata, e distinto da quello dei *noteholders* o mandanti;
2. abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di taluni clienti rispetto ad altri;
3. svolga la medesima attività dei *noteholders* o mandanti in concorrenza con gli stessi;
4. riceva o possa ricevere, in relazione all'attività di *servicing*, un incentivo sotto forma di denaro, beni, servizi, diverso dalle commissioni o competenze normalmente e/o contrattualmente connesse all'attività di *servicing* stessa.

Ai fini della identificazione dei conflitti di interessi occorre tener conto, in particolare, di quei conflitti che:

- (i) possono derivare dal Personale e dai fornitori / outsourcer;
- (ii) possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate alla Banca e dei compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto ai sensi della legge 130/1999;
- (iii) possono eventualmente crearsi tra posizioni gestite dalla Banca e appartenenti a diversi portafogli di crediti;
- (iv) possono derivare dalle operazioni con Soggetti Collegati.

Qualora, nell'ambito di un'attività/operazione della Banca, il Personale versi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, questi, nell'ambito dell'operazione stessa, non potrà di norma ricoprire alcun ruolo esecutivo e dovrà rimettere la decisione al proprio superiore gerarchico, fino ad arrivare al Comitato Special Servicing o al Comitato Large Exposure ovvero alle mandanti (per le attività rientranti nell'ordinaria attività di *servicing*) nonché al Consiglio di Amministrazione (in caso di conflitto di interessi di un Esponente Aziendale ovvero in caso di operazioni con Soggetti Collegati - al riguardo si rimanda al precedente paragrafo 5.4).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di *servicing*, il processo di gestione dei conflitti di interessi dovrà almeno prevedere che:

- nel caso in cui il *servicer* rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo "revolving" o "master trust" di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli "eligibility criteria" sia affidata ad un'unità

operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;

- nel caso in cui il *servicer* proceda al recupero dei crediti ceduti alla SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti del medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Dovrà altresì essere assicurato:

- a) che la Banca coltivi gli interessi dei crediti cartolarizzati in caso di conflitto rispetto a crediti non cartolarizzati,
- b) che la Banca si astenga dal rappresentare interessi della cartolarizzazione laddove in conflitto con interessi propri della Banca stessa.

In nessun caso la Banca potrà prendere parte ai processi decisionali di società terze che partecipano al processo di recupero (ad es. alle procedure di vendita immobiliare) e perseguono interessi strutturalmente opposti ad interessi dei titolari dei crediti gestiti su mandato, sicché la Banca, al fine di poter continuare ad assumere o raccomandare specifiche decisioni nell'interesse dei *noteholders*, potrà offrire eventualmente a tali società terze solo assistenza di natura meramente logistica ed amministrativa alle loro operazioni.

Ai fini della gestione delle operazioni in oggetto, la Banca adotta i seguenti presidi:

- a) Mappatura dei debitori in comune a più mandanti

La procedura informatica per la gestione dei crediti attualmente in uso consente di intercettare, oltre ai Soggetti Collegati già individuati, anche i debitori in comune a più mandanti, fornendo, sulla base delle informazioni pubbliche e di quelle disponibili internamente alla società, consentendo agli asset manager, incaricati della gestione dei crediti relativi ai debitori in comune mappati dalla procedura, di attivare i processi di seguito descritti, che culminano con il parere sull'atto di gestione da parte del Comitato Special Servicing ovvero da parte del Comitato Large Exposure per le posizioni di sua competenza.

- b) Criteri cui deve conformarsi l'atto di gestione del credito

I processi adottati sono finalizzati a far sì che, in linea di principio:

- l'atto di gestione del credito relativo a debitori in comune non pregiudichi o non privilegi gli interessi di nessuno dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che

vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più Soggetti Collegati e/o beneficiari del *servicing*;

- sia ricercata, per quanto possibile, la soluzione che ottimizzi i recuperi di tutti i portafogli coinvolti, in conformità dei principi della "*par condicio creditorum*" e dei legittimi gradi di prelazione, applicando criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il tutto, coerentemente nel rispetto delle previsioni contrattuali formalizzate nei singoli mandati di gestione e contratti di *servicing*.

A tal fine, si precisa che le convenzioni stipulate con i mandanti dei crediti conferiti in gestione alla Banca prevedono di norma specifici presidi per la gestione dei crediti in comune a più beneficiari del *servicing*. Di conseguenza, gli atti di gestione dei crediti relativi ad eventuali debitori comuni a più beneficiari del *servicing* vengono compiuti in conformità alle disposizioni previste nei rispettivi mandati, che, di norma, prevedono, per specifiche tipologie di atti, l'assunzione del parere/*waiver* del relativo mandante o, se contrattualmente previsto, del rappresentante dei *noteholders*.

Gli *asset manager* sono pertanto tenuti a richiedere parere ai mandanti e ai rappresentanti dei *noteholders*, laddove contrattualmente previsto, ovvero, su base volontaria, nei casi in cui non sia individuabile una soluzione che consenta di non pregiudicare o di non privilegiare gli interessi di nessuno dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore in comune a più Soggetti Collegati e/o beneficiari del *servicing*.

I pareri sono allegati dagli *asset manager* alle richieste di autorizzazione degli atti gestori, inviate per l'approvazione al Comitato Special Servicing o al Comitato Large Exposure, e restano agli atti dei relativi procedimenti.

Nel caso specifico di conflitto di interesse tra posizioni appartenenti a diversi mandanti (gestito vs gestito) si segnala che: in presenza di previsioni contrattuali contrastanti, ovvero in assenza di pattuizioni specifiche, ove la Banca non fosse in grado di ottenere un *waiver* da tutti i mandanti e/o di far loro approvare una linea di condotta concertata a fronte di adeguata informativa, la Banca dovrà avvisare formalmente i mandanti interessati e, a difetto di loro accordo, si limiterà ad eseguire atti non discrezionali e ad offrire un'assistenza puramente logistica e amministrativa, affinché ciascun mandante possa essere assistito da un proprio legale esterno al quale la Banca provvederà a trasmettere le relative istruzioni ricevute dalla mandante.

I suddetti presidi possono disapplicarsi relativamente agli atti di gestione del credito:

- la cui adozione è imposta da specifiche previsioni dei contratti di *servicing*; oppure
- adottati per conto di mandanti i cui interessi siano interamente riconducibili alla Banca (es.: conflitto tra atti relativi a veicoli di auto cartolarizzazione le cui notes sono interamente detenute dalla Banca);
- atti adottati in esecuzione di strategie di gestione di portafogli oggettivamente differenziate.

I Comitati Special Servicing e Large Exposure verificano, per quanto di competenza, che l'atto di gestione del credito non pregiudichi o non privilegi gli interessi di nessuna dei Soggetti Collegati e/o dei beneficiari del *servicing* che vantano crediti nei confronti del medesimo debitore.

c) Attività di monitoraggio

Si segnala che, attraverso le procedure informatiche viene svolta in maniera continuativa un'attività di monitoraggio dell'insorgenza di possibili situazioni di conflitti d'interesse. Le informazioni contenute nei citati sistemi informatici possono essere oggetto di estrazione a fini di analisi e reporting.

d) Informativa al CdA

Il *Chief Operating Officer*, nella sua qualità di Presidente del Comitato Special Servicing e di membro permanente con diritto di voto del Comitato Large Exposure, provvederà ad informare, con cadenza almeno annuale, il Comitato Rischi e il Consiglio di Amministrazione sui pareri espressi dal Comitato Special Servicing e dal Comitato Large Exposure in relazione alle operazioni che presentavano aspetti di conflitti di interesse.

8. Operazioni di mercato aventi ad oggetto portafogli gestiti dalla Banca

Nel corso di operazioni che abbiano ad oggetto il potenziale acquisto da parte della Banca di portafogli di società in gestione, la Banca adotterà specifici presidi volti a garantire che non sia consentito l'accesso alle informazioni relative al portafoglio oggetto di potenziale acquisizione da parte di esponenti o rappresentanti di soggetti riconducibili alla Banca stessa

(i.e. dipendenti, consulenti o soggetti assimilabili) se non nel rispetto degli accordi che saranno raggiunti con il beneficiario del servicing.

Dovranno essere inoltre stabiliti specifici presidi in caso di attività di due diligence svolte dalla Banca per conto di terzi su portafogli in gestione, volti a garantire sia il coinvolgimento di team interni distinti dai gestori dei portafogli oggetto di due diligence sia la separatezza delle informazioni, nel rispetto degli impegni assunti con il beneficiario del *servicing*.

9. Il sistema dei controlli

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Banca assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente *policy*. Essi perseguono altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Le soluzioni adottate sono adeguate alle caratteristiche e strategie della Banca, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Rischi, sentito il Collegio Sindacale, approva e rivede con una cadenza periodica le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

I processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono attribuiti alla Funzione Risk Management, alla Funzione Compliance ed alla Funzione Internal Audit.

In particolare:

- la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e assicura, con comunicazioni periodiche, che le diverse strutture ed unità operative siano in grado di

conoscere l'andamento e l'ammontare delle Attività di Rischio, assunte nei confronti dei Soggetti Collegati, rispetto al patrimonio di Vigilanza della Banca; riferisce con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su tali attività;

- la Funzione Compliance verifica l'esistenza ed affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. Con periodicità almeno annuale la Funzione di Compliance riporta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale gli esiti delle verifiche effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i controlli di secondo livello posti in essere dalla Funzione di Compliance potranno riguardare la verifica del rispetto dei seguenti profili:

- individuazione dei Soggetti Collegati;
- limiti prudenziali stabiliti per le Attività di Rischio assunte nei confronti dei Soggetti Collegati;
- corretta classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati;
- procedure deliberative da adottare in caso di Operazioni con Soggetti Collegati;
- procedure di reporting;

- la Funzione Internal Audit, infine, verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della Banca e, eventualmente, al Collegio Sindacale, e riferisce con periodicità almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e, in generale, sui conflitti di interesse, se del caso suggerendo revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

In tutte le occorrenze nelle quali si ravvisino ipotesi di conflitti di interessi, le azioni poste in essere per valutare e gestire il conflitto (pareri del Comitato Special Servicing o del Comitato Large Exposure per i conflitti relativi all'attività di asset management, ovvero verbali del Comitato Crediti e Investimenti, del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione per i conflitti relativi alle operazioni con Soggetti Collegati) devono essere sempre chiaramente documentate per iscritto negli atti della Banca, facendo menzione in ciascun caso delle soluzioni eventualmente adottate per evitare, dirimere e/o evidenziare il conflitto stesso, nonché delle eventuali astensioni dal processo decisionale e/o dichiarazioni di voto formulate.

A tale riguardo si evidenzia che, ad esclusione delle operazioni di competenza del Comitato Special Servicing e del Comitato Large Exposure, la Funzione Compliance conserva le seguenti comunicazioni ricevute dalle Strutture Aziendali Proponenti:

- Operazioni con Soggetti Collegati: Modulo di sintesi dei risultati emersi in sede di attività istruttoria (allegato 1);
- Operazioni con Soggetti Collegati: Modulo di sintesi delle informazioni post delibera (allegato 2),

annotando in un apposito registro (il "Registro") tutte le informazioni contenute nei citati moduli ricevuti al fine di censire tutte le operazioni in conflitto rilevate.

Costituiscono sempre eccezione alla disciplina sui conflitti d'interessi i casi in cui la Banca abbia ottenuto un esplicito consenso (*waiver*) dalle relative controparti (laddove si tratti di norme derogabili), ovvero agisca senza discrezionalità (ad esempio nell'adempimento di obblighi di legge, o nell'esecuzione di specifiche istruzioni impartite da un mandante, o nel conformarsi a una decisione giudiziale).

10. IAS 24

Con periodicità almeno semestrale, la Banca predispone una specifica rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate, come definita dai principi contabili internazionali (IAS 24), allo scopo di consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sulla Banca dei rapporti con le parti correlate.

Per Parte Correlata, ai sensi del Principio Contabile IAS 24, si intende "una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio". Tale concetto di "correlazione" assume le seguenti connotazioni:

- a. soggetti che direttamente o indirettamente controllano la Banca, sono controllati dalla Banca o sono sottoposti a comune Controllo;
- b. le società collegate della Banca;
- c. i Soggetti Collegati;
- d. un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (c) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole.

Le relazioni tra le Parti Correlate indicate nei punti a, b, c e d si intendono conformi alle disposizioni relative a società controllate (IAS 27/IFRS10), società sottoposte a Controllo Congiunto (IAS 31/IFRS 11) nonché società sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

La struttura Accounting ha la responsabilità della sopracitata rendicontazione delle operazioni effettuate dalla Banca con le proprie Parti Correlate che sarà formalizzata, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca D'Italia, nella Parte H della nota integrativa.

11. Contatti

Necessità	<i>Contatto</i>
Chiarimenti sul contenuto del presente documento	<i>Marco D'Angelo – Compliance</i>

MODULO DI SINTESI DEI RISULTATI EMERSI IN SEDE DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Le informazioni di cui al presente modulo devono essere fornite per tutte le Operazioni con Soggetti Collegati che vengono strutturate dalle Strutture Aziendali Proponenti della Banca

A. Informazioni sul Proponente	
Funzione Aziendale Proponente	

B. Informazioni sulla Controparte	
Categoria di appartenenza della controparte	<input type="checkbox"/> Parte Correlata <input type="checkbox"/> Soggetto Connesso
Indicazione della controparte ⁽¹⁾	
Dati identificativi della controparte ⁽²⁾	
<small>⁽¹⁾ [es. esponente aziendale, partecipante, stretti familiari, etc.] ⁽²⁾ [es. nome della persona fisica / entità, Codice Fiscale, P. IVA, etc.]</small>	

C. Informazioni sull'operazione	
Applicazione di eventuali esenzioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Motivo di esenzione ⁽³⁾	
Descrizione delle caratteristiche dell'operazione ⁽⁴⁾	
Condizioni economiche dell'operazione ⁽⁵⁾	
Cumuli con altre operazioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Impatti dell'operazione a livello patrimoniale, economico, finanziario	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Descrizione degli impatti dell'operazione	
Necessità di ottenere il parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<small>⁽³⁾ [es. l'operazione è tra le società del Gruppo quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, si tratta di un'operazione di importo esiguo, etc.] ⁽⁴⁾ [es. principali informazioni dell'operazione, modalità e tempistiche di effettuazione della stessa, etc.] ⁽⁵⁾ [es. importo dell'operazione, condizioni economiche dell'operazione e relative modalità di determinazione, etc.]</small>	

D. Note

E. Allegati

Data

Firma

MODULO DI SINTESI DELLE INFORMAZIONI POST DELIBERA

Le informazioni di cui al presente modulo devono essere fornite per tutte le Operazioni con Soggetti Collegati che vengono concluse dalla Banca

A. Informazioni post delibera	
Parere del Comitato Crediti e Investimenti	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Breve sintesi del parere formulato	
Parere del Comitato Rischi	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Breve sintesi del parere formulato	
Parere degli Amministratori Indipendenti	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Breve sintesi del parere formulato	
Parere del Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Breve sintesi del parere formulato	
Indicazione del Consiglio di Amministrazione	
Data di assunzione della delibera	
Descrizione della delibera adottata ⁽¹⁾	
<small>(1) In tale campo deve essere resa evidenza delle differenze, se presenti, rispetto a quanto descritto in sede istruttoria e formalizzato nella tabella C del MODULO DI SINTESI DEI RISULTATI EMERSI IN SEDE DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA</small>	

B. Note
C. Allegati

Data

Firma